



COMUNE DI CASALE MARITTIMO

PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. **46** data: **28.12.2022**

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO PER IL TRIENNIO 2023/2025. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA E PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **15.00** presso il Comune di Casale M.mo Via del Castello 133, si è riunito in seduta ORDINARIA il Consiglio Comunale, previa trasmissione degli inviti nei modi e nei termini di legge.

Risultano presenti all'appello nominale i sotto elencati consiglieri:

1 - MANZI CLAUDIA	P	8 - VOLTERRANI MARCO	P
2 - MOTTA ROSALINDA	P	9 - VILLANI LORENZO	P
3 - GIANI GIULIA	A	10 - LORENZINI MARCO	P
4 - MALOSSÌ FABIO	P	11 - NESTI FEDERICO	A
5 - MANZI LAVINIA	P	12 -	
6 - SANDRONI SARA	P	13 -	
7 - STACCIOLI LEONARDO	P		

Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri: Giani Giulia e Nesti Federico.

Totale presenti **9**

Totale assenti **2**

Assiste in presenza il Segretario Comunale Dott.ssa FRANCESCA LESO la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 31 maggio 2022 "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Modifiche" ed in particolare l'art. 2 del suddetto regolamento.

Presenti in videoconferenza i consiglieri Lorenzo Villani e Marco Lorenzini.

Essendo legale il numero degli intervenuti in presenza ed videoconferenza, la Dott.ssa MANZI CLAUDIA assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco nomina scrutatori i signori: Manzi Lavinia, Motta Rosalinda e Lorenzini Marco.

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO PER IL TRIENNIO 2023/2025. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA E PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- Il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 23.06.2011, n.118 e dal D. Lgs. 10.08.2014, n.126;
- Il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- L’art. 170 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm. e ii. avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione” e dato atto che tale documento sostituisce, di fatto, la Relazione Previsionale e Programmatica;
- l’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di presentare all'organo consiliare lo schema di bilancio di previsione, i relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione entro il 15 novembre di ogni anno;
- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42;
- L’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione, da parte del Consiglio, del Bilancio di Previsione e dei suoi allegati e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministero dell'Interno;

Richiamato l'allegato 4/1 al D. Lgs. 23.06.2011, n.118, relativo al principio contabile concernente la programmazione di bilancio, nel quale sono dettate le linee generali relative al Documento Unico di Programmazione (DUP);

Considerato che a partire dall’esercizio 2016 il bilancio di previsione deve essere redatto secondo gli schemi e con le modalità previste dalla così detta “armonizzazione contabile” di cui al D. Lgs. 23.06.2011, n.118;

Richiamata la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017), che all’articolo 1, comma 465 e seguenti, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario;

Considerato che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa;

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del Bilancio di Previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

Considerato che dal 1 gennaio 2015 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in Bilancio, negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti ed agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il Bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi;

Dato atto inoltre che sono iscritte in Bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel Bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

Visto l'art. 162 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267 che afferma:

- Al comma 1: *"Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".*
- Al comma 6: *"Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità".*

Visto l'art. 165 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267 che evidenzia la nuova struttura di bilancio così come definita dal D. Lgs 23.06.2011, n.267;

Visto l'art 167 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267 che:

- al comma 1 dispone:

"Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità" è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"

- al comma 3 dispone:

"E' data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo";

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), in base al quale:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Viste le delibere di Giunta Comunale podromiche alla redazione dello schema di bilancio, riguardanti la determinazione delle tariffe stabilite dall’ente nonché i vari atti programmatori dovuti;

Atteso che, ai fini del pareggio di bilancio, la legge di stabilità 2016 ha introdotto, in sostituzione del patto di stabilità interno, nuove regole finanziarie volte ad assicurare il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea e declinati nel nostro ordinamento dalla legge 145/2018 sul pareggio di bilancio, recentemente modificata;

Visti i commi da 819 a 826 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018) che hanno sancito il definitivo superamento del saldo di competenza e più in generale delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, per cui il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dal decreto legislativo 118/2011 e dal Decreto Legislativo 267/2000, senza ulteriore limite fissato al saldo finale di competenza non negativo;

Dato atto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica intesi come rispetto degli equilibri ai sensi dell'articolo 162, comma 6 del Decreto Legislativo 267/2000;

Riscontrato che, in attuazione dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 si è proceduto a:

- iscrivere nel Bilancio 2023/2025, oltre alle previsioni di competenza anche quelle di cassa relative al 2022;
- quantificare lo stanziamento del Fondo di riserva nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 166 comma 1 e comma 2 bis, per il quale la metà della quota minima prevista (comma 1) è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporterebbe danni certi all'amministrazione;
- prevedere uno stanziamento del fondo di riserva di cassa di cui all'art. 166 comma 2 quater del TUEL ;
- stanziare, in applicazione del punto 3.3 del principio applicato alla contabilità finanziaria, per ogni esercizio del bilancio di previsione, il fondo crediti di dubbia esigibilità;
- assicurare idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti;

Dato atto che le previsioni di spesa ed entrata sono compatibili con il rispetto delle norme sul pareggio di bilancio;

Verificata, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000, la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa effettuate dai responsabili dei singoli servizi dell'Ente, nonché l'adeguatezza e la conformità del Bilancio di previsione 2022/2024 e degli altri documenti contabili alle norme previste dal D.Lgs. 118/2011 e dalle vigenti leggi finanziarie, nonché in base ai modelli allegati al DPCM 28/11/2011, assicurando il rispetto del principio del "pareggio finanziario complessivo", e, al suo interno, del principio dell'"equilibrio di parte corrente" (Allegato equilibri di Bilancio 2022);

Vista la deliberazione di Giunta di approvazione degli schemi del Bilancio di Previsione 2023/2025 predisposti dal Responsabile in base ai modelli approvati con decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;

Ritenuto pertanto necessario procedere, come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dall'art. 10 del D.Lgs. 23.06.2011, n.118, all'approvazione degli schemi di bilancio di previsione 2022/2024;

Dato atto che l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole alla deliberazione in oggetto;

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.;

Presenti e votanti n.9 consiglieri, con n. 7 voti favorevoli. 0 astenuti e n.2 contrari (consiglieri di minoranza Villani Lorenzo e Lorenzini Marco)

D E L I B E R A

1) Di richiamare le premesse che qui si intendono integralmente ribadite;

2) Di approvare gli allegati schemi del bilancio di previsione 2023/2025, con gli allegati previsti per legge, in particolare:

Descrizione	Allegato
Entrate	1
Riepilogo entrate per titoli	2
Riepilogo entrate per categoria	3
Spese	4
Funzioni delegate dalle Regioni	5
Utilizzo U.E.	6
Riepilogo spese per titoli	7
Riepilogo spese per missioni	8
Riepilogo spese per macroaggregati	9
Quadro generale riassuntivo	10
Equilibri di bilancio	11
Composizione FPV	12
Risultato di amministrazione presunto	13
Limiti di indebitamento	14
FCDE 2021	15
FCDE 2022	16
FCDE 2023	17
Bilancio per struttura piano dei conti	18
Elenco dei residui attivi e passivi presunti	19
Piano indicatori - 1a)	20
Piano indicatori - 1b)	21
Piano indicatori - 1c)	22
Parametri deficitarietà	23
Nota integrativa	24
Quote Accanton.,Vinc.,Destin. (All.A1,A2,A3)	25
Relazione Revisore dei Conti	26

3) Di dare atto che il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo Pluriennale Vincolato effettivo, verrà allegato alle variazioni che dovranno essere necessariamente apportate, al Bilancio di Previsione, in conseguenza dell'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi del rendiconto dell'esercizio finanziario 2022;

Successivamente, in relazione all'urgenza, con separata votazione unanime favorevole, resa per appello nominale con n. 7 voti favorevoli. 0 astenuti e n.2 contrari (consiglieri di minoranza Villani Lorenzo e Lorenzini Marco)

IL CONSIGLIO C O M U N A L E

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO : BILANCIO DI PREVISIONE E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO PER IL TRIENNIO 2023/2025. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA E PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000.

Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

**LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Tiziano Pacchini)**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile comprendente il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

**LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Dott. Tiziano Pacchini)**

Delibera di C.C. n. 46 del 28.12.2022

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO
F.to MANZI CLAUDIA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FRANCESCA LESO**

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Casale Marittimo, 25.01.2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FRANCESCA LESO**

/ / La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

/ **x** / La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FRANCESCA LESO**
